



Città di Oria

PROVINCIA DI BRINDISI

REGOLAMENTO

Per la costituzione, il funzionamento, le attribuzioni e i compiti delle Commissioni Consiliari consultive.

-approvato con deliberazione del C.C. n. 36 del 28/5/1984;

-coordinato con le modifiche intervenute con la delib. C.C. n. 112 del 30/11/1988;

-riapprovato, per adeguamento, con delibera del C.C. n. 36 del 05/10/2001.

ART. 1

Ai sensi dell'art. 29 del vigente Statuto del Comune, sono costituite, in seno al Consiglio Comunale, le seguenti n. 7 commissioni permanenti:

- 1) **Affari Generali** e tutti gli eventuali argomenti non rientranti nelle competenze delle altre commissioni;
- 2) **LL.PP. - Urbanistica - Agricoltura - Ambiente - Territorio - Igiene - Sanità - Verde Pubblico;**
- 3) **P.L. - Cultura - Beni Culturali, Storici, Ambientali - Servizi e Politiche Sociali;**
- 4) **Sport - Turismo - Spettacolo - Rapporti con l'Unione Europea;**
- 5) **Attività Produttive - Industria - Artigianato - Commercio;**
- 6) **Polizia Urbana - Annona - Viabilità - Trasporti;**
- 7) **Bilancio - Finanze - Programmazione.**

ART. 2

Competenze e Attribuzioni

Ai sensi del punto 4) dell'art. 29 dello Statuto, le Commissioni concorrono allo svolgimento dell'attività amministrativa del Consiglio, con poteri di iniziativa e funzioni di carattere preparatorio, istruttorio e consultivo sugli atti di pertinenza del Consiglio Comunale.

Hanno facoltà di chiedere l'intervento alle proprie riunioni del Sindaco e dei membri della Giunta, nonché previa comunicazione al Sindaco, di responsabili degli Uffici e dei Servizi Comunali.

Esaminano, preventivamente, le questioni di competenza del Consiglio Comunale o quelle ad esse eventualmente sottoposte dalla Giunta Municipale ed esprimono su di esse il proprio parere che può essere trascritto in eventuali deliberazioni (punto 5 dell'art. 29 dello Statuto).

Ai lavori delle Commissioni possono partecipare, così come previsto dal successivo punto 6 dell'art. 29 dello Statuto, a titolo gratuito per la formulazione di pareri consultivi e non vincolanti sulle materie da trattare, esperti esterni, qualificati e riconosciuti, qualora ciò sia richiesto da almeno due componenti della Commissione.

Il Sindaco e gli Assessori possono partecipare ai lavori delle Commissioni, senza diritto di voto (punto 2 dell'art. 29 dello Statuto).

ART. 3
Composizione e funzionamento

Il Consiglio Comunale, all'inizio di ogni tornata amministrativa, istituisce nel suo seno Commissioni Consiliari permanenti, composte da Consiglieri Comunali con criterio proporzionale rispetto alla consistenza numerica dei gruppi consiliari, assicurando la presenza, in esse, con diritto di voto, ad almeno un rappresentante per ogni gruppo.

E' previsto per ogni membro effettivo un supplente. Nelle commissioni in cui un gruppo politico dovesse essere rappresentato da 2(due) rappresentanti, il gruppo stesso non nomina il supplente.

Le commissioni vengono nominate successivamente alle elezioni del Consiglio Comunale e si rinnovano con lo stesso.

Al fine di consentire la partecipazione a tutti i consiglieri comunali nelle commissioni, i gruppi consiliari composti da un numero superiore a 7(sette) potranno nominare all'interno delle commissioni più di un rappresentante, sino al completo assorbimento dei consiglieri stessi, restando inalterati i criteri relativi alla espressione del voto.

Ogni consigliere esprime un numero di voti pari a quello dei consiglieri del gruppo che rappresenta. In presenza di due componenti effettivi dello stesso gruppo politico, entrambi hanno diritto al voto ma, complessivamente, esprimono un numero di voti pari a quello del gruppo che rappresenta in Consiglio Comunale. In caso di divergenze tra i due rappresentanti appartenenti al medesimo gruppo politico, vota solo il più anziano di età.

I rappresentanti di ciascun gruppo politico nelle singole commissioni, saranno designati dal rispettivo capogruppo.

I componenti delle commissioni che si assenteranno per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, decadono di pieno diritto e sono sostituiti dal Consiglio Comunale, o con provvedimento di urgenza della Giunta Municipale, su proposta del capogruppo al quale appartiene il componente.

Le commissioni eleggono nel proprio seno, con votazione palese, a maggioranza assoluta di voti, i rispettivi Presidenti e Vice Presidenti.

L'elezione del Presidente e del Vice Presidente avviene nella prima riunione della Commissione che, convocata dal Presidente del Consiglio, deve avvenire entro un termine prestabilito di giorni 20 (venti) da quello in cui è divenuta esecutiva la deliberazione delle nomine.

ART. 4

Per la trattazione degli argomenti loro affidati dal Consiglio Comunale, o eventualmente dal Sindaco o dalla Giunta Municipale, le Commissioni sono convocate dai rispettivi Presidenti con avvisi scritti, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo e dell'ordine del giorno da trattare, con sufficiente preavviso di almeno due giorni liberi prima di quello in cui si tiene la seduta.

Per la validità delle sedute si applicano gli stessi quorum del Consiglio Comunale. La seconda convocazione deve essere fissata nella stessa giornata con un intervallo non inferiore ad una ora rispetto a quella della prima convocazione.

Le sedute sono pubbliche, ai sensi dell'art. 3, comma 1° del vigente Statuto.

Due o più Commissioni possono essere convocate insieme, per discutere argomenti di comune interesse. La relativa convocazione è effettuata dal Presidente più anziano di età, che ne assume la Presidenza.

I Segretari delle Commissioni sono nominati dal Direttore Generale, o in mancanza dal Segretario Generale del Comune, designati dal Sindaco e scelti tra il personale dipendente.

ART. 5

Le determinazioni finali delle Commissioni, per ciascun argomento che ha formato oggetto di esame e discussione, dovranno in ogni caso risultare dall'apposito verbale, redatto dal segretario e firmato dai rispettivi membri.

Per ciascun oggetto in esame, la Commissione potrà nominare, ove lo ritenga opportuno, un relatore incaricato di riferire al Consiglio Comunale, o eventualmente alla Giunta Municipale. Ove occorra, per oggetti più importanti, potrà essere redatta apposita relazione scritta.

La minoranza dissenziente della Commissione, potrà sempre far constatare a verbale i motivi del proprio dissenso e presentare, se nel caso, apposita relazione all'Organo che ha sottoposto l'argomento alla discussione.

ART. 6

Ove una Commissione, con decisione presa a maggioranza assoluta dei suoi componenti, ne ravvisi l'opportunità, può chiamare a partecipare ai rispettivi lavori, Funzionari Amministrativi e Tecnici del Comune, i quali potranno effettuare sopralluoghi ed ispezioni per il migliore svolgimento dei compiti e delle funzioni ad esse demandati.

Sempre con decisione assunta a maggioranza assoluta dei suoi componenti, una Commissione potrà, ove lo ritenga, per le materie di sua competenza, sentire i rappresentanti di Enti, Associazioni singoli esperti e tecnici, estranei all'Amministrazione Comunale, senza alcun gravame economico per il Comune.

ART. 7

-- Le discussioni in commissione sono disciplinate dal Presidente delle stesse.

Per la discussione e la votazione valgono, in quanto applicabili, le norme del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, approvato con delib. del C.C. n. 28 del 30/6/97 ed adeguato con delibere del C.C. n. 25 del 28/6/2000 e n. 34 del 26/7/2000.

ART. 8

Le Commissioni hanno potestà di iniziativa per la presentazione di proposte di deliberazioni e mozioni, nell'ambito delle materie di loro competenza.

Le relative proposte vengono rimesse al Presidente, che le trasmette al Presidente del Consiglio Comunale o, eventualmente al Sindaco.

Copia dei verbali delle sedute delle Commissioni vengono depositati, anche per estratto, nei fascicoli degli atti deliberativi ai quali si riferiscono, perché possano essere consultati. Tale deposito ha carattere obbligatorio.

ART. 9

Ciascuna Commissione si riunirà nella sede del Comune.